



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)  
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)  
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)  
con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)  
con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)  
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2017**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003**

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Disegno di legge .....	»	12
Testo del Protocollo in lingua ufficiale .....	»	13
Traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	51

ONOREVOLI SENATORI. - Sino dal 1996, con l'adozione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC), era stata riconosciuta a livello comunitario l'esigenza di raccogliere, attraverso un apposito inventario denominato «EPER» (*European pollutant emission register*), le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, generalmente di maggiore impatto emissivo, individuati tra quelli soggetti agli obblighi IPPC.

La raccolta di tali informazioni era assicurata annualmente, in ambito nazionale, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA) attraverso la «dichiarazione INES», prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 23 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002.

Successivamente, nell'ambito dell'incontro straordinario sulla convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutosi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa», è stato firmato il Protocollo UNECE PRTR (*Pollutant release and transfer registers*) sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, sottoscritto dall'Italia il 31 dicembre 2003.

Tale protocollo ha assunto efficacia vincolante per le parti l'8 ottobre 2009 e, ad

oggi, è stato ratificato da 32 Paesi e dall'Unione europea.

Gli obiettivi del Protocollo PRTR ricomprendono ed ampliano quelli già perseguiti a livello comunitario con il registro EPER e a livello nazionale attraverso la «dichiarazione INES»: sviluppare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'implementazione di un registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (principalmente di origine industriale) coerente a livello internazionale, diretto a monitorare le emissioni effettive annue, piuttosto che quelle autorizzate.

Con il regolamento (CE) n. 166/2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata quindi data attuazione in ambito comunitario al protocollo PRTR, mediante l'aggiornamento del precedente registro EPER, sostituito dal nuovo registro E-PRTR, e l'allargamento del campo di indagine: i dati si riferiscono attualmente a 91 sostanze (contro 50) e ad oltre 24 mila stabilimenti (contro 12 mila), operanti in 65 settori di attività (contro 56). Il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo rilasciate da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato.

L'istituzione del registro permette ai cittadini dell'Unione europea di accedere direttamente alle informazioni sulle emissioni rilasciate dai complessi industriali, permettendo una partecipazione informata alle decisioni che riguardano l'ambiente.

Nell'ambito dell'attuazione a livello nazionale, le modalità di applicazione del regolamento E-PRTR sono stabilite con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, che, in particolare, individua le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e fornisce, in allegato, le linee guida per la dichiarazione.

Dal punto di vista operativo, le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'Allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente. La dichiarazione PRTR contiene informazioni:

- per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte;

- sulle emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;

- sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;

- sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata dai gestori al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a

tale fine si avvale dell'ISPRA, con cadenza annuale (secondo la tempistica prevista nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011) e con modalità telematiche, mediante utilizzo della firma digitale, in continuità con le modalità di presentazione della precedente dichiarazione INES.

Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con l'ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori. I dati validati sono quindi inviati in sede comunitaria a cura dell'ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, con l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in vigore dall'11 aprile 2014, sono state introdotte le sanzioni per i casi di inadempimento o non corretto adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.

Con l'adozione della disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del protocollo PRTR e del connesso regolamento europeo, ponendo in tal modo le condizioni per procedere alla ratifica con apposito disegno di legge.

Si precisa infine che la ratifica del protocollo PRTR non determina alcun ulteriore onere per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.



## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, il provvedimento si limita a ratificare il Protocollo UNECE PRTR, già applicato in ambito nazionale, senza alcuna incidenza sulle attività correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni, con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del DPR n. 157/2011.

In particolare, per quanto riguarda la partecipazione alle attività connesse alla Conferenza delle Parti (MOP), prevista dall'art. 17 del Protocollo, essa non appare necessaria, considerato che alle riunioni riguardanti l'implementazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 (relativo all'istituzione del registro europeo E-PRTR - *European Pollutant Release and Transfer Register*) nell'Unione europea partecipa l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con proprio personale e con oneri a proprio carico, già a partire dall'entrata in vigore del predetto Regolamento.


La raccolta delle comunicazioni annuali ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 157/2011, la gestione del flusso dei dati e la preparazione dei dati per la comunicazione nei formati previsti dalla Commissione europea, sono comprese nelle attività che ISPRA svolge mediante contratti con Unioncamere/Ecocerved scarl.

Ulteriore voce di costo, anch'essa a carico di ISPRA, è costituita dall'unità di personale dedicata alle attività legate all'applicazione del Regolamento CE n. 166/2006 e del DPR n. 157/2011.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO**16 FEB. 2017** NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Tabella di concordanza delle disposizioni del protocollo di Kiev del 21 maggio 2003 sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) con la normativa vigente in Italia**

Protocollo PRTR di Kiev	Normativa vigente	Note
Articolo 1 - scopo	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 1	
Articolo 2 - definizioni	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 2	
Articolo 3 - disposizioni generali	norme generali in materia di diritti dei lavoratori, obblighi dei pubblici ufficiali, e connesse norme penali (comma 3)	
Articolo 4 - elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 3, 4 e 5	si tratta di elementi specificati in dettaglio negli allegati
Articolo 5 - concezione e struttura	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 4	
Articolo 6 - contenuto del registro	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 3	
Articolo 7 - obblighi di comunicazione	Regolamento comunitario CE/166/06, art.20 DPR 157/2011 art. 3 e 5 D.Lgs. 46/2014, art. 30	
Articolo 8 - periodo di notificazione	DPR 157/2011, art. 3, comma 6	
Articolo 9 - raccolta e registrazione dei dati	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 5 (4, 5) e 20 D.Lgs. 46/2014, art. 30	
Articolo 10 - valutazione qualitativa	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 9 DPR 157/2011 art. 3, commi 3 e 4	
Articolo 11- accesso del pubblico alle informazioni	DPR 157/2011 art. 5, commi 1 e 2	
Articolo 12 - riservatezza	Regolamento comunitario CE/166/06, art.11	l'Italia si riserva di valutare la opportunità di avvalersi della facoltà
Articolo 13 - partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti	Regolamento comunitario CE/166/06, art.12	
Articolo 14 - accesso alla giustizia	Regolamento comunitario CE/166/06, art.13 norme generali in materia di accesso alle informazioni ambientali e agli atti amministrativi e relativi ricorsi	
Articolo 15 - sviluppo delle capacità	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 14 e 15 DPR 157/2011, art. 5	



Articolo 16 – cooperazione internazionale	Regolamento comunitario CE/166/06 DPR 157/2011, art. 3, comma 6	
Articoli da 17 a 30		Non necessitano di norme di esecuzione sul piano interno
Allegato I	Regolamento comunitario CE/166/06, allegato I DPR 157/2011, allegato II, parte 3.appendici, tabella A1	
Allegato II	Regolamento comunitario CE/166/06, allegato II DPR 157/2011, allegato II, parte 3.appendici, tabella A2	
Allegato III	Regolamento comunitario CE/166/06, art. 2, punti 16 e 17	
Allegato IV		Non necessita di norme di esecuzione sul piano interno



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente disegno di legge è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione al Protocollo UNECE PRTR (*Pollutant release and transfer registers*) sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, adottato a Kiev il 21 maggio 2003 e sottoscritto dall'Italia il 31 dicembre 2003.

L'intervento normativo si rende necessario in quanto il Protocollo, che ha assunto efficacia vincolante per le parti l'8 ottobre 2009, ad oggi è già stato ratificato da 32 paesi e dall'Unione Europea, che lo ha attuato con il regolamento n.166/2006/CE.

***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

La necessità di raccogliere, attraverso un apposito inventario denominato "EPER" (*European pollutant emission register*), le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, generalmente di maggiore impatto emissivo, individuati tra quelli soggetti agli obblighi IPPC, si è manifestata a livello comunitario a partire dal 1996, con l'adozione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC). Detta direttiva, all'articolo 15, prevedeva la pubblicazione, a cura della Commissione e con cadenza triennale, di un inventario delle principali emissioni e loro fonti, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

In ambito nazionale la raccolta di tali informazioni è stata dapprima disciplinata dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, (poi sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59), che aveva istituito l'inventario nazionale delle principali emissioni e loro fonti, ed era assicurata annualmente dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APAT) attraverso la "dichiarazione INES", sulla base degli appositi criteri stabiliti dal decreto 23 novembre 2001.

A seguito dell'adozione del protocollo UNECE PRTR, con il regolamento n.166/2006/CE, è stato istituito in ambito comunitario il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), mediante l'aggiornamento del precedente registro EPER e con l'allargamento del campo di indagine: i dati si riferiscono attualmente a 91 sostanze (contro 50) e ad oltre 24 mila stabilimenti (contro 12 mila), operanti in 65 settori di attività (contro 56).

Il registro E-PRTR contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo rilasciate da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato, al fine di permettere ai cittadini dell'Unione europea di accedere direttamente alle informazioni sulle emissioni rilasciate dai complessi industriali, permettendo in tal modo una partecipazione informata alle decisioni che riguardano l'ambiente.



Le modalità di concreta applicazione del regolamento E-PRTR sono stabilite, in ambito nazionale, dal DPR 11 luglio 2011, n.157, che, in particolare, individua le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e fornisce, in allegato, le linee guida per la dichiarazione stessa.

Dal punto di vista operativo, le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'Allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente.

La dichiarazione PRTR contiene informazioni:

- per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte; sulle emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata dagli interessati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tale fine si avvale dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con cadenza annuale (secondo la tempistica prevista nel DPR n.157/2011) e con modalità telematiche, mediante utilizzo della firma digitale, in continuità con le modalità di presentazione della precedente dichiarazione INES. Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori. I dati validati sono quindi inviati in sede comunitaria a cura di ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, con l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in vigore dall'11 aprile 2014, sono state individuate con maggiore chiarezza le autorità competenti per la comunicazione e valutazione della qualità dei dati e sono state previste le sanzioni per i casi di inadempimento o non corretto adempimento agli obblighi di comunicazione stabiliti dal DPR n.157/2011.

Con l'adozione della suddetta disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del regolamento comunitario n.166/2006/CE, ponendo così le condizioni per procedere alla ratifica del Protocollo.

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo si limita ad autorizzare la ratifica e dare esecuzione al Protocollo, senza introdurre modifiche alla normativa di legge e di regolamento già in vigore.

### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la ratifica degli accordi internazionali è compito esclusivo dello Stato.

### ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***



Non emergono profili di incompatibilità con i principi costituzionali sopraindicati.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utlizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non si ravvisa la possibilità di delegificazione. E' pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica del Protocollo.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, che ha sottoscritto il Protocollo e vi ha dato attuazione con il regolamento n.166/2006/CE.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

La ratifica del Protocollo risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Allo stato attuale non si ha notizia di indirizzi giurisprudenziali né di giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***



Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a ratificare il Protocollo sul piano interno.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge relativo alla ratifica di un Protocollo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disegno di legge non contiene norme aventi la suddetta natura.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge relativo alla ratifica di un Protocollo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La ratifica non prevede l'emanazione di atti attuativi.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.*

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi della ratifica di un Protocollo internazionale.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



**PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE  
AND TRANSFER REGISTERS**

*The Parties to this Protocol,*

*Recalling* article 5, paragraph 9, and article 10, paragraph 2, of the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (the Aarhus Convention),

*Recognizing* that pollutant release and transfer registers provide an important mechanism to increase corporate accountability, reduce pollution and promote sustainable development, as stated in the Lucca Declaration adopted at the first meeting of the Parties to the Aarhus Convention,

*Having regard to* principle 10 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development,

*Having regard also to* the principles and commitments agreed to at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, in particular the provisions in chapter 19 of Agenda 21,

*Taking note of* the Programme for the Further Implementation of Agenda 21, adopted by the General Assembly of the United Nations at its nineteenth special session, 1997, in which it called for, inter alia, enhanced national capacities and capabilities for information collection, processing and dissemination, to facilitate public access to information on global environmental issues through appropriate means,

*Having regard to* the Plan of Implementation of the 2002 World Summit on Sustainable Development, which encourages the development of coherent, integrated information on chemicals, such as through national pollutant release and transfer registers,

*Taking into account* the work of the Intergovernmental Forum on Chemical Safety, in particular the 2000 Bahia Declaration on Chemical Safety, the Priorities for Action Beyond 2000 and the Pollutant Release and Transfer Register/Emission Inventory Action Plan,

*Taking into account also* the activities undertaken within the framework of the Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals,

*Taking into account furthermore* the work of the Organisation for Economic Co-operation and Development, in particular its Council Recommendation on Implementing Pollutant Release and Transfer Registers,



in which the Council calls upon member countries to establish and make publicly available national pollutant release and transfer registers,

*Wishing* to provide a mechanism contributing to the ability of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, by ensuring the development of publicly accessible environmental information systems,

*Wishing also* to ensure that the development of such systems takes into account principles contributing to sustainable development such as the precautionary approach set forth in principle 15 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development,

*Recognizing* the link between adequate environmental information systems and the exercise of the rights contained in the Aarhus Convention,

*Noting* the need for cooperation with other international initiatives concerning pollutants and waste, including the 2001 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and the 1989 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal,

*Recognizing* that the objectives of an integrated approach to minimizing pollution and the amount of waste resulting from the operation of industrial installations and other sources are to achieve a high level of protection for the environment as a whole, to move towards sustainable and environmentally sound development and to protect the health of present and future generations,

*Convinced* of the value of pollutant release and transfer registers as a cost-effective tool for encouraging improvements in environmental performance, for providing public access to information on pollutants released into and transferred in and through communities, and for use by Governments in tracking trends, demonstrating progress in pollution reduction, monitoring compliance with certain international agreements, setting priorities and evaluating progress achieved through environmental policies and programmes,

*Believing* that pollutant release and transfer registers can bring tangible benefits to industry through the improved management of pollutants,

*Noting* the opportunities for using data from pollutant release and transfer registers, combined with health, environmental, demographic, economic or other types of relevant information, for the purpose of gaining a better understanding of potential problems, identifying 'hot spots', taking preventive and mitigating measures, and setting environmental management priorities,



*Recognizing* the importance of protecting the privacy of identified or identifiable natural persons in the processing of information reported to pollutant release and transfer registers in accordance with applicable international standards relating to data protection,

*Recognizing also* the importance of developing internationally compatible national pollutant release and transfer register systems to increase the comparability of data,

*Noting* that many member States of the United Nations Economic Commission for Europe, the European Community and the Parties to the North American Free Trade Agreement are acting to collect data on pollutant releases and transfers from various sources and to make these data publicly accessible, and recognizing especially in this area the long and valuable experience in certain countries,

*Taking into account* the different approaches in existing emission registers and the need to avoid duplication, and recognizing therefore that a certain degree of flexibility is needed,

*Urging* the progressive development of national pollutant release and transfer registers,

*Urging also* the establishment of links between national pollutant release and transfer registers and information systems on other releases of public concern,

*Have agreed* as follows:

#### Article 1

#### OBJECTIVE

The objective of this Protocol is to enhance public access to information through the establishment of coherent, integrated, nationwide pollutant release and transfer registers (PRTRs) in accordance with the provisions of this Protocol, which could facilitate public participation in environmental decision-making as well as contribute to the prevention and reduction of pollution of the environment.



Article 2

## DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol,

1. "Party" means, unless the text indicates otherwise, a State or a regional economic integration organization referred to in article 24 which has consented to be bound by this Protocol and for which the Protocol is in force;
2. "Convention" means the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998;
3. "The public" means one or more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups;
4. "Facility" means one or more installations on the same site, or on adjoining sites, that are owned or operated by the same natural or legal person;
5. "Competent authority" means the national authority or authorities, or any other competent body or bodies, designated by a Party to manage a national pollutant release and transfer register system;
6. "Pollutant" means a substance or a group of substances that may be harmful to the environment or to human health on account of its properties and of its introduction into the environment;
7. "Release" means any introduction of pollutants into the environment as a result of any human activity, whether deliberate or accidental, routine or non-routine, including spilling, emitting, discharging, injecting, disposing or dumping, or through sewer systems without final waste-water treatment;
8. "Off-site transfer" means the movement beyond the boundaries of the facility of either pollutants or waste destined for disposal or recovery and of pollutants in waste water destined for waste-water treatment;
9. "Diffuse sources" means the many smaller or scattered sources from which pollutants may be released to land, air or water, whose combined impact on those media may be significant and for which it is impractical to collect reports from each individual source;
10. The terms "national" and "nationwide" shall, with respect to the obligations under the Protocol on Parties that are regional economic integration



organizations, be construed as applying to the region in question unless otherwise indicated;

11. "Waste" means substances or objects which are:
  - (a) Disposed of or recovered;
  - (b) Intended to be disposed of or recovered; or
  - (c) Required by the provisions of national law to be disposed of or recovered;
12. "Hazardous waste" means waste that is defined as hazardous by the provisions of national law;
13. "Other waste" means waste that is not hazardous waste;
14. "Waste water" means used water containing substances or objects that is subject to regulation by national law.

### Article 3

#### GENERAL PROVISIONS

1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other measures, and appropriate enforcement measures, to implement the provisions of this Protocol.
2. The provisions of this Protocol shall not affect the right of a Party to maintain or introduce a more extensive or more publicly accessible pollutant release and transfer register than required by this Protocol.
3. Each Party shall take the necessary measures to require that employees of a facility and members of the public who report a violation by a facility of national laws implementing this Protocol to public authorities are not penalized, persecuted or harassed by that facility or public authorities for their actions in reporting the violation.
4. In the implementation of this Protocol, each Party shall be guided by the precautionary approach as set forth in principle 15 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development.



5. To reduce duplicative reporting, pollutant release and transfer register systems may be integrated to the degree practicable with existing information sources such as reporting mechanisms under licences or operating permits.

6. Parties shall strive to achieve convergence among national pollutant release and transfer registers.

#### Article 4

#### CORE ELEMENTS OF A POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER SYSTEM

In accordance with this Protocol, each Party shall establish and maintain a publicly accessible national pollutant release and transfer register that:

- (a) Is facility-specific with respect to reporting on point sources;
- (b) Accommodates reporting on diffuse sources;
- (c) Is pollutant-specific or waste-specific, as appropriate;
- (d) Is multimedia, distinguishing among releases to air, land and water;
- (e) Includes information on transfers;
- (f) Is based on mandatory reporting on a periodic basis;
- (g) Includes standardized and timely data, a limited number of standardized reporting thresholds and limited provisions, if any, for confidentiality;
- (h) Is coherent and designed to be user-friendly and publicly accessible, including in electronic form;
- (i) Allows for public participation in its development and modification; and
- (j) Is a structured, computerized database or several linked databases maintained by the competent authority.



Article 5**DESIGN AND STRUCTURE**

1. Each Party shall ensure that the data held on the register referred to in article 4 are presented in both aggregated and non-aggregated forms, so that releases and transfers can be searched and identified according to:
  - (a) Facility and its geographical location;
  - (b) Activity;
  - (c) Owner or operator, and, as appropriate, company;
  - (d) Pollutant or waste, as appropriate;
  - (e) Each of the environmental media into which the pollutant is released; and
  - (f) As specified in article 7, paragraph 5; the destination of the transfer and, where appropriate, the disposal or recovery operation for waste.
2. Each Party shall also ensure that the data can be searched and identified according to those diffuse sources which have been included in the register.
3. Each Party shall design its register taking into account the possibility of its future expansion and ensuring that the reporting data from at least the ten previous reporting years are publicly accessible.
4. The register shall be designed for maximum ease of public access through electronic means, such as the Internet. The design shall allow that, under normal operating conditions, the information on the register is continuously and immediately available through electronic means.
5. Each Party should provide links in its register to its relevant existing, publicly accessible databases on subject matters related to environmental protection.
6. Each Party shall provide links in its register to the pollutant release and transfer registers of other Parties to the Protocol and, where feasible, to those of other countries.



Article 6

## SCOPE OF THE REGISTER

1. Each Party shall ensure that its register includes the information on:
  - (a) Releases of pollutants required to be reported under article 7, paragraph 2;
  - (b) Off-site transfers required to be reported under article 7, paragraph 2; and
  - (c) Releases of pollutants from diffuse sources required under article 7, paragraph 4.
2. Having assessed the experience gained from the development of national pollutant release and transfer registers and the implementation of this Protocol, and taking into account relevant international processes, the Meeting of the Parties shall review the reporting requirements under this Protocol and shall consider the following issues in its further development:
  - (a) Revision of the activities specified in annex I;
  - (b) Revision of the pollutants specified in annex II;
  - (c) Revision of the thresholds in annexes I and II; and
  - (d) Inclusion of other relevant aspects such as information on on-site transfers, storage, the specification of reporting requirements for diffuse sources or the development of criteria for including pollutants under this Protocol.

Article 7

## REPORTING REQUIREMENTS

1. Each Party shall either:
  - (a) Require the owner or the operator of each individual facility within its jurisdiction that undertakes one or more of the activities specified in annex I above the applicable capacity threshold specified in annex I, column 1, and:





- (i) Releases any pollutant specified in annex II in quantities exceeding the applicable thresholds specified in annex II, column 1;
- (ii) Transfers off-site any pollutant specified in annex II in quantities exceeding the applicable threshold specified in annex II, column 2, where the Party has opted for pollutant-specific reporting of transfers pursuant to paragraph 5 (d);
- (iii) Transfers off-site hazardous waste exceeding 2 tons per year or other waste exceeding 2,000 tons per year, where the Party has opted for waste-specific reporting of transfers pursuant to paragraph 5 (d); or
- (iv) Transfers off-site any pollutant specified in annex II in waste water destined for waste-water treatment in quantities exceeding the applicable threshold specified in annex II, column 1b;

to undertake the obligation imposed on that owner or operator pursuant to paragraph 2; or

(b) Require the owner or the operator of each individual facility within its jurisdiction that undertakes one or more of the activities specified in annex I at or above the employee threshold specified in annex I, column 2, and manufactures, processes or uses any pollutant specified in annex II in quantities exceeding the applicable threshold specified in annex II, column 3, to undertake the obligation imposed on that owner or operator pursuant to paragraph 2.

2. Each Party shall require the owner or operator of a facility referred to in paragraph 1 to submit the information specified in paragraphs 5 and 6, and in accordance with the requirements therein, with respect to those pollutants and wastes for which thresholds were exceeded.

3. In order to achieve the objective of this Protocol, a Party may decide with respect to a particular pollutant to apply either a release threshold or a manufacture, process or use threshold, provided that this increases the relevant information on releases or transfers available in its register.

4. Each Party shall ensure that its competent authority collects, or shall designate one or more public authorities or competent bodies to collect, the information on releases of pollutants from diffuse sources specified in paragraphs 7 and 8, for inclusion in its register.



5. Each Party shall require the owners or operators of the facilities required to report under paragraph 2 to complete and submit to its competent authority, the following information on a facility-specific basis:

(a) The name, street address, geographical location and the activity or activities of the reporting facility, and the name of the owner or operator, and, as appropriate, company;

(b) The name and numerical identifier of each pollutant required to be reported pursuant to paragraph 2;

(c) The amount of each pollutant required to be reported pursuant to paragraph 2 released from the facility to the environment in the reporting year, both in aggregate and according to whether the release is to air, to water or to land, including by underground injection;

(d) Either:

(i) The amount of each pollutant required to be reported pursuant to paragraph 2 that is transferred off-site in the reporting year, distinguishing between the amounts transferred for disposal and for recovery, and the name and address of the facility receiving the transfer; or

(ii) The amount of waste required to be reported pursuant to paragraph 2 transferred off-site in the reporting year, distinguishing between hazardous waste and other waste, for any operations of recovery or disposal, indicating respectively with 'R' or 'D' whether the waste is destined for recovery or disposal pursuant to annex III and, for transboundary movements of hazardous waste, the name and address of the recoverer or disposer of the waste and the actual recovery or disposal site receiving the transfer;

(e) The amount of each pollutant in waste water required to be reported pursuant to paragraph 2 transferred off-site in the reporting year; and

(f) The type of methodology used to derive the information referred to in subparagraphs (c) to (e), according to article 9, paragraph 2, indicating whether the information is based on measurement, calculation or estimation.

6. The information referred to in paragraph 5 (c) to (e) shall include information on releases and transfers resulting from routine activities and from extraordinary events.



7. Each Party shall present on its register, in an adequate spatial disaggregation, the information on releases of pollutants from diffuse sources for which that Party determines that data are being collected by the relevant authorities and can be practicably included. Where the Party determines that no such data exist, it shall take measures to initiate reporting on releases of relevant pollutants from one or more diffuse sources in accordance with its national priorities.

8. The information referred to in paragraph 7 shall include information on the type of methodology used to derive the information.

#### Article 8

#### REPORTING CYCLE

1. Each Party shall ensure that the information required to be incorporated in its register is publicly available, compiled and presented on the register by calendar year. The reporting year is the calendar year to which that information relates. For each Party, the first reporting year is the calendar year after the Protocol enters into force for that Party. The reporting required under article 7 shall be annual. However, the second reporting year may be the second calendar year following the first reporting year.

2. Each Party that is not a regional economic integration organization shall ensure that the information is incorporated into its register within fifteen months from the end of each reporting year. However, the information for the first reporting year shall be incorporated into its register within two years from the end of that reporting year.

3. Each Party that is a regional economic integration organization shall ensure that the information for a particular reporting year is incorporated into its register six months after the Parties that are not regional economic integration organizations are required to do so.

#### Article 9

#### DATA COLLECTION AND RECORD-KEEPING

1. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of article 7 to collect the data needed to determine, in accordance with paragraph 2 below and with appropriate frequency, the facility's releases and off-site transfers subject to reporting under article 7 and to keep available for the competent authorities the records



of the data from which the reported information was derived for a period of five years, starting from the end of the reporting year concerned. These records shall also describe the methodology used for data gathering.

2. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to reporting under article 7 to use the best available information, which may include monitoring data, emission factors, mass balance equations, indirect monitoring or other calculations, engineering judgments and other methods. Where appropriate, this should be done in accordance with internationally approved methodologies.

#### Article 10

#### QUALITY ASSESSMENT

1. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of article 7, paragraph 1, to assure the quality of the information that they report.

2. Each Party shall ensure that the data contained in its register are subject to quality assessment by the competent authority, in particular as to their completeness, consistency and credibility, taking into account any guidelines that may be developed by the Meeting of the Parties.

#### Article 11

#### PUBLIC ACCESS TO INFORMATION

1. Each Party shall ensure public access to information contained in its pollutant release and transfer register, without an interest having to be stated, and according to the provisions of this Protocol, primarily by ensuring that its register provides for direct electronic access through public telecommunications networks.

2. Where the information contained in its register is not easily publicly accessible by direct electronic means, each Party shall ensure that its competent authority upon request provides that information by any other effective means, as soon as possible and at the latest within one month after the request has been submitted.

3. Subject to paragraph 4, each Party shall ensure that access to information contained in its register is free of charge.



4. Each Party may allow its competent authority to make a charge for reproducing and mailing the specific information referred to in paragraph 2, but such charge shall not exceed a reasonable amount.

5. Where the information contained in its register is not easily publicly accessible by direct electronic means, each Party shall facilitate electronic access to its register in publicly accessible locations, for example in public libraries, offices of local authorities or other appropriate places.

#### Article 12

#### CONFIDENTIALITY

1. Each Party may authorize the competent authority to keep information held on the register confidential where public disclosure of that information would adversely affect:

(a) International relations, national defence or public security;

(b) The course of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;

(c) The confidentiality of commercial and industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic interest;

(d) Intellectual property rights; or

(e) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person if that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law.

The aforementioned grounds for confidentiality shall be interpreted in a restrictive way, taking into account the public interest served by disclosure and whether the information relates to releases into the environment.

2. Within the framework of paragraph 1 (c), any information on releases which is relevant for the protection of the environment shall be considered for disclosure according to national law.

3. Whenever information is kept confidential according to paragraph 1, the register shall indicate what type of information has been withheld, through, for



example, providing generic chemical information if possible, and for what reason it has been withheld.

### Article 13

#### PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS

1. Each Party shall ensure appropriate opportunities for public participation in the development of its national pollutant release and transfer register, within the framework of its national law.
2. For the purpose of paragraph 1, each Party shall provide the opportunity for free public access to the information on the proposed measures concerning the development of its national pollutant release and transfer register and for the submission of any comments, information, analyses or opinions that are relevant to the decision-making process, and the relevant authority shall take due account of such public input.
3. Each Party shall ensure that, when a decision to establish or significantly change its register has been taken, information on the decision and the considerations on which it is based are made publicly available in a timely manner.

### Article 14

#### ACCESS TO JUSTICE

1. Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure that any person who considers that his or her request for information under article 11, paragraph 2, has been ignored, wrongfully refused, whether in part or in full, inadequately answered, or otherwise not dealt with in accordance with the provisions of that paragraph has access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law.
2. The requirements in paragraph 1 are without prejudice to the respective rights and obligations of Parties under existing treaties applicable between them dealing with the subject matter of this article.



Article 15

## CAPACITY-BUILDING

1. Each Party shall promote public awareness of its pollutant release and transfer register, and shall ensure that assistance and guidance are provided in accessing its register and in understanding and using the information contained in it.
2. Each Party should provide adequate capacity-building for and guidance to the responsible authorities and bodies to assist them in carrying out their duties under this Protocol.

Article 16

## INTERNATIONAL COOPERATION

1. The Parties shall, as appropriate, cooperate and assist each other:
  - (a) In international actions in support of the objectives of this Protocol;
  - (b) On the basis of mutual agreement between the Parties concerned, in implementing national systems in pursuance of this Protocol;
  - (c) In sharing information under this Protocol on releases and transfers within border areas; and
  - (d) In sharing information under this Protocol concerning transfers among Parties.
2. The Parties shall encourage cooperation among each other and with relevant international organizations, as appropriate, to promote:
  - (a) Public awareness at the international level;
  - (b) The transfer of technology; and
  - (c) The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.



Article 17

## MEETING OF THE PARTIES

1. A Meeting of the Parties is hereby established. Its first session shall be convened no later than two years after the entry into force of this Protocol. Thereafter, ordinary sessions of the Meeting of the Parties shall be held sequentially with or parallel to ordinary meetings of the Parties to the Convention, unless otherwise decided by the Parties to this Protocol. The Meeting of the Parties shall hold an extraordinary session if it so decides in the course of an ordinary session or at the written request of any Party provided that, within six months of it being communicated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to all Parties, the said request is supported by at least one third of these Parties.

2. The Meeting of the Parties shall keep under continuous review the implementation and development of this Protocol on the basis of regular reporting by the Parties and, with this purpose in mind, shall:

(a) Review the development of pollutant release and transfer registers, and promote their progressive strengthening and convergence;

(b) Establish guidelines facilitating reporting by the Parties to it, bearing in mind the need to avoid duplication of effort in this regard;

(c) Establish a programme of work;

(d) Consider and, where appropriate, adopt measures to strengthen international cooperation in accordance with article 16;

(e) Establish such subsidiary bodies as it deems necessary;

(f) Consider and adopt proposals for such amendments to this Protocol and its annexes as are deemed necessary for the purposes of this Protocol, in accordance with the provisions of article 20;

(g) At its first session, consider and by consensus adopt rules of procedure for its sessions and those of its subsidiary bodies, taking into account any rules of procedure adopted by the Meeting of the Parties to the Convention;

(h) Consider establishing financial arrangements by consensus and technical assistance mechanisms to facilitate the implementation of this Protocol;





(i) Seek, where appropriate, the services of other relevant international bodies in the achievement of the objectives of this Protocol; and

(j) Consider and take any additional action that may be required to further the objectives of this Protocol, such as the adoption of guidelines and recommendations which promote its implementation.

3. The Meeting of the Parties shall facilitate the exchange of information on the experience gained in reporting transfers using the pollutant-specific and waste-specific approaches, and shall review that experience in order to investigate the possibility of convergence between the two approaches, taking into account the public interest in information in accordance with article 1 and the overall effectiveness of national pollutant release and transfer registers.

4. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State or regional economic integration organization entitled under article 24 to sign this Protocol but which is not a Party to it, and any intergovernmental organization qualified in the fields to which the Protocol relates, shall be entitled to participate as observers in the sessions of the Meeting of the Parties. Their admission and participation shall be subject to the rules of procedure adopted by the Meeting of the Parties.

5. Any non-governmental organization qualified in the fields to which this Protocol relates which has informed the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe of its wish to be represented at a session of the Meeting of the Parties shall be entitled to participate as an observer unless one third of the Parties present at the session raise objections. Their admission and participation shall be subject to the rules of procedure adopted by the Meeting of the Parties.

#### Article 18

#### RIGHT TO VOTE

1. Except as provided for in paragraph 2, each Party to this Protocol shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.



Article 19

## ANNEXES

Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Protocol constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

Article 20

## AMENDMENTS

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a session of the Meeting of the Parties.
3. Any proposed amendment to this Protocol shall be submitted in writing to the secretariat, which shall communicate it at least six months before the session at which it is proposed for adoption to all Parties, to other States and regional economic integration organizations that have consented to be bound by the Protocol and for which it has not yet entered into force and to Signatories.
4. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the session.
5. For the purposes of this article, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
6. Any amendment to this Protocol adopted in accordance with paragraph 4 shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties, to other States and regional economic integration organizations that have consented to be bound by the Protocol and for which it has not yet entered into force and to Signatories.
7. An amendment, other than one to an annex, shall enter into force for those Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the date of receipt by the Depositary of the instruments of ratification, acceptance or approval by at least three fourths of those which were Parties at the time of its adoption. Thereafter it shall enter into force for any other Party



on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

8. In the case of an amendment to an annex, a Party that does not accept such an amendment shall so notify the Depositary in writing within twelve months from the date of its circulation by the Depositary. The Depositary shall without delay inform all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a notification of non-acceptance, whereupon the amendment to an annex shall enter into force for that Party.

9. On the expiry of twelve months from the date of its circulation by the Depositary as provided for in paragraph 6, an amendment to an annex shall enter into force for those Parties which have not submitted a notification to the Depositary in accordance with paragraph 8, provided that, at that time, not more than one third of those which were Parties at the time of the adoption of the amendment have submitted such a notification.

10. If an amendment to an annex is directly related to an amendment to this Protocol, it shall not enter into force until such time as the amendment to this Protocol enters into force.

#### Article 21

#### SECRETARIAT

The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall carry out the following secretariat functions for this Protocol:

- (a) The preparation and servicing of the sessions of the Meeting of the Parties;
- (b) The transmission to the Parties of reports and other information received in accordance with the provisions of this Protocol;
- (c) The reporting to the Meeting of the Parties on the activities of the secretariat; and
- (d) Such other functions as may be determined by the Meeting of the Parties on the basis of available resources.



Article 22

## REVIEW OF COMPLIANCE

At its first session, the Meeting of the Parties shall by consensus establish cooperative procedures and institutional arrangements of a non-judicial, non-adversarial and consultative nature to assess and promote compliance with the provisions of this Protocol and to address cases of non-compliance. In establishing these procedures and arrangements, the Meeting of the Parties shall consider, inter alia, whether to allow for information to be received from members of the public on matters related to this Protocol.

Article 23

## SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other peaceful means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at any time thereafter, a State may declare in writing to the Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

- (a) Submission of the dispute to the International Court of Justice;
- (b) Arbitration in accordance with the procedure set out in annex IV.

A regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b).

3. If the parties to the dispute have accepted both means of dispute settlement referred to in paragraph 2, the dispute may be submitted only to the International Court of Justice, unless the parties to the dispute agree otherwise.



Article 24

## SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Kiev (Ukraine) from 21 to 23 May 2003 on the occasion of the fifth Ministerial Conference "Environment for Europe," and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 31 December 2003, by all States which are members of the United Nations and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the United Nations to which their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 25

## DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 26RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL  
AND ACCESSION

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations referred to in article 24.
2. This Protocol shall be open for accession as from 1 January 2004 by the States and regional economic integration organizations referred to in article 24.
3. Any regional economic integration organization referred to in article 24 which becomes a Party without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. If one or more member States of such an organization is a Party, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.
4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 24 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by



this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modifications to the extent of their competence.

#### Article 27

##### ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of paragraph 1, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by the States members of such an organization.
3. For each State or regional economic integration organization which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

#### Article 28

##### RESERVATIONS

No reservations may be made to this Protocol.

#### Article 29

##### WITHDRAWAL

At any time after three years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary.



Article 30

**AUTHENTIC TEXTS**

The original of this Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Kiev, this twenty-first day of May, two thousand and three.



Annex I  
ACTIVITIES

No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
1.	Energy sector		
(a)	Mineral oil and gas refineries	*	10 employees
(b)	Installations for gasification and liquefaction	*	
(c)	Thermal power stations and other combustion installations	With a heat input of 50 megawatts (MW)	
(d)	Coke ovens	*	
(e)	Coal rolling mills	With a capacity of 1 ton per hour	
(f)	Installations for the manufacture of coal products and solid smokeless fuel	*	
2.	Production and processing of metals		
(a)	Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering installations	*	10 employees
(b)	Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary melting) including continuous casting	With a capacity of 2.5 tons per hour	
(c)	Installations for the processing of ferrous metals: (i) Hot-rolling mills  (ii) Smitheries with hammers  (iii) Application of protective fused metal coats	With a capacity of 20 tons of crude steel per hour  With an energy of 50 kilojoules per hammer, where the calorific power used exceeds 20 MW  With an input of 2 tons of crude steel per hour	
(d)	Ferrous metal foundries	With a production capacity of 20 tons per day	
(e)	Installations: (i) For the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes	*	





No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
	(ii) For the smelting, including the alloying, of non-ferrous metals, including recovered products (refining, foundry casting, etc.)	With a melting capacity of 4 tons per day for lead and cadmium or 20 tons per day for all other metals	10 employees
	(f) Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process	Where the volume of the treatment vats equals 30 m <sup>3</sup>	
3.	Mineral industry		
(a)	Underground mining and related operations	*	10 employees
(b)	Opencast mining	Where the surface of the area being mined equals 25 hectares	
(c)	Installations for the production of:		
	(i) Cement clinker in rotary kilns	With a production capacity of 500 tons per day	
	(ii) Lime in rotary kilns	With a production capacity exceeding 50 tons per day	
	(iii) Cement clinker or lime in other furnaces	With a production capacity of 50 tons per day	
(d)	Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos-based products	*	
(e)	Installations for the manufacture of glass, including glass fibre	With a melting capacity of 20 tons per day	
(f)	Installations for melting mineral substances, including the production of mineral fibres	With a melting capacity of 20 tons per day	
(g)	Installations for the manufacture of ceramic products by firing, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain	With a production capacity of 75 tons per day, or with a kiln capacity of 4 m <sup>3</sup> and with a setting density per kiln of 300 kg/m <sup>3</sup>	



No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
4.	Chemical industry		
(a)	Chemical installations for the production on an industrial scale of basic organic chemicals, such as: (i) Simple hydrocarbons (linear or cyclic, saturated or unsaturated, aliphatic or aromatic) (ii) Oxygen-containing hydrocarbons such as alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acetates, ethers, peroxides, epoxy resins (iii) Sulphurous hydrocarbons (iv) Nitrogenous hydrocarbons such as amines, amides, nitrous compounds, nitro compounds or nitrate compounds, nitriles, cyanates, isocyanates (v) Phosphorus-containing hydrocarbons (vi) Halogenic hydrocarbons (vii) Organometallic compounds (viii) Basic plastic materials (polymers, synthetic fibres and cellulose-based fibres) (ix) Synthetic rubbers (x) Dyes and pigments (xi) Surface-active agents and surfactants	*	10 employees
(b)	Chemical installations for the production on an industrial scale of basic inorganic chemicals, such as: (i) Gases, such as ammonia, chlorine or hydrogen chloride, fluorine or hydrogen fluoride, carbon oxides, sulphur compounds, nitrogen oxides, hydrogen, sulphur dioxide, carbonyl chloride (ii) Acids, such as chromic acid, hydrofluoric acid, phosphoric acid, nitric acid, hydrochloric acid, sulphuric acid, oleum, sulphurous acids (iii) Bases, such as ammonium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide (iv) Salts, such as ammonium chloride, potassium chlorate, potassium carbonate, sodium carbonate, perborate, silver nitrate (v) Non-metals, metal oxides or other inorganic compounds such as calcium carbide, silicon, silicon carbide	*	
(c)	Chemical installations for the production on an industrial scale of phosphorous-, nitrogen- or potassium-based fertilizers (simple or compound fertilizers)	*	
(d)	Chemical installations for the production on an industrial scale of basic plant health products and of biocides	*	
(e)	Installations using a chemical or biological process for the production on an industrial scale of basic pharmaceutical products	*	



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
(f)	Installations for the production on an industrial scale of explosives and pyrotechnic products	*	10 employees
5.	Waste and waste-water management		
(a)	Installations for the incineration, pyrolysis, recovery, chemical treatment or landfilling of hazardous waste	Receiving 10 tons per day	10 employees
(b)	Installations for the incineration of municipal waste	With a capacity of 3 tons per hour	
(c)	Installations for the disposal of non-hazardous waste	With a capacity of 50 tons per day	
(d)	Landfills (excluding landfills of inert waste)	Receiving 10 tons per day or with a total capacity of 25,000 tons	
(e)	Installations for the disposal or recycling of animal carcasses and animal waste	With a treatment capacity of 10 tons per day	
(f)	Municipal waste-water treatment plants	With a capacity of 100,000 population equivalents	
(g)	Independently operated industrial waste-water treatment plants which serve one or more activities of this annex	With a capacity of 10,000 m <sup>3</sup> per day	
6.	Paper and wood production and processing		
(a)	Industrial plants for the production of pulp from timber or similar fibrous materials	*	10 employees
(b)	Industrial plants for the production of paper and board and other primary wood products (such as chipboard, fibreboard and plywood)	With a production capacity of 20 tons per day	
(c)	Industrial plants for the preservation of wood and wood products with chemicals	With a production capacity of 50 m <sup>3</sup> per day	
7.	Intensive livestock production and aquaculture		
(a)	Installations for the intensive rearing of poultry or pigs	(i) With 40,000 places for poultry (ii) With 2,000 places for production pigs (over 30 kg) (iii) With 750 places for sows	10 employees
(b)	Intensive aquaculture	1,000 tons of fish and shellfish per year	



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

No.	Activity	Capacity threshold (column 1)	Employee threshold (column 2)
8.	Animal and vegetable products from the food and beverage sector		
(a)	Slaughterhouses	With a carcass production capacity of 50 tons per day	10 employees
(b)	Treatment and processing intended for the production of food and beverage products from: (i) Animal raw materials (other than milk)  (ii) Vegetable raw materials	With a finished product production capacity of 75 tons per day  With a finished product production capacity of 300 tons per day (average value on a quarterly basis)	
(c)	Treatment and processing of milk	With a capacity to receive 200 tons of milk per day (average value on an annual basis)	
9.	Other activities		
(a)	Plants for the pretreatment (operations such as washing, bleaching, mercerization) or dyeing of fibres or textiles	With a treatment capacity of 10 tons per day	10 employees
(b)	Plants for the tanning of hides and skins	With a treatment capacity of 12 tons of finished product per day	
(c)	Installations for the surface treatment of substances, objects or products using organic solvents, in particular for dressing, printing, coating, degreasing, waterproofing, sizing, painting, cleaning or impregnating	With a consumption capacity of 150 kg per hour or 200 tons per year	
(d)	Installations for the production of carbon (hard-burnt coal) or electrographite by means of incineration or graphitization	*	
(e)	Installations for the building of, and painting or removal of paint from ships	With a capacity for ships 100 m long	

Explanatory notes:

Column 1 contains the capacity thresholds referred to article 7, paragraph 1 (a).

An asterisk (\*) indicates that no capacity threshold is applicable (all facilities are subject to reporting).

Column 2 contains the employee threshold referred to in article 7, paragraph 1 (b).

"10 employees" means the equivalent of 10 full-time employees.



Annex II  
POLLUTANTS

No.	CAS number	Pollutant	Threshold for releases (column 1)			Threshold for off-site transfers of pollutants (column 2) kg/year	Manufacture, process or use threshold (column 3) kg/year
			to air (column 1a) kg/year	to water (column 1b) kg/year	to land (column 1c) kg/year		
1	74-82-8	Methane (CH <sub>4</sub> )	100 000	-	-	-	*
2	630-08-0	Carbon monoxide (CO)	500 000	-	-	-	*
3	124-38-9	Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> )	100 million	-	-	-	*
4		Hydro-fluorocarbons (HFCs)	100	-	-	-	*
5	10024-97-2	Nitrous oxide (N <sub>2</sub> O)	10 000	-	-	-	*
6	7664-41-7	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	10 000	-	-	-	10 000
7		Non-methane volatile organic compounds (NMVOC)	100 000	-	-	-	*
8		Nitrogen oxides (NO <sub>x</sub> /NO <sub>2</sub> )	100 000	-	-	-	*
9		Perfluorocarbons (PFCs)	100	-	-	-	*
10	2551-62-4	Sulphur hexafluoride (SF <sub>6</sub> )	50	-	-	-	*
11		Sulphur oxides (SO <sub>2</sub> /SO <sub>x</sub> )	150 000	-	-	-	*
12		Total nitrogen	-	50 000	50 000	10 000	10 000
13		Total phosphorus	-	5 000	5 000	10 000	10 000
14		Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)	1	-	-	100	10 000
15		Chlorofluorocarbons (CFCs)	1	-	-	100	10 000
16		Halons	1	-	-	100	10 000
17	7440-38-2	Arsenic and compounds (as As)	20	5	5	50	50
18	7440-43-9	Cadmium and compounds (as Cd)	10	5	5	5	5
19	7440-47-3	Chromium and compounds (as Cr)	100	50	50	200	10 000
20	7440-50-8	Copper and compounds (as Cu)	100	50	50	500	10 000
21	7439-97-6	Mercury and compounds (as Hg)	10	1	1	5	5
22	7440-02-0	Nickel and compounds (as Ni)	50	20	20	500	10 000
23	7439-92-1	Lead and compounds (as Pb)	200	20	20	50	50
24	7440-66-6	Zinc and compounds (as Zn)	200	100	100	1 000	10 000
25	15972-60-8	Alachlor	-	1	1	5	10 000
26	309-00-2	Aldrin	1	1	1	1	1
27	1912-24-9	Atrazine	-	1	1	5	10 000
28	57-74-9	Chlordane	1	1	1	1	1
29	143-50-0	Chlordecone	1	1	1	1	1
30	470-90-6	Chlorfenvinphos	-	1	1	5	10 000
31	85535-84-8	Chloro-alkanes, C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub>	-	1	1	10	10 000
32	2921-88-2	Chlorpyrifos	-	1	1	5	10 000
33	50-29-3	DDT	1	1	1	1	1
34	107-06-2	1,2-dichloroethane (EDC)	1 000	10	10	100	10 000



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

No.	CAS number	Pollutant	Threshold for releases (column 1)			Threshold for off-site transfers of pollutants (column 2) kg/year	Manufacture, process or use threshold (column 3) kg/year
			to air (column 1a) kg/year	to water (column 1b) kg/year	to land (column 1c) kg/year		
35	75-09-2	Dichloromethane (DCM)	1 000	10	10	100	10 000
36	60-57-1	Dieldrin	1	1	1	1	1
37	330-54-1	Dihuron	-	1	1	5	10 000
38	115-29-7	Endosulphan	-	1	1	5	10 000
39	72-20-8	Endrin	1	1	1	1	1
40		Halogenated organic compounds (as AOX)	-	1 000	1 000	1 000	10 000
41	76-44-8	Heptachlor	1	1	1	1	1
42	118-74-1	Hexachlorobenzene (HCB)	10	1	1	1	5
43	87-68-3	Hexachlorobutadiene (HCBDD)	-	1	1	5	10 000
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)	10	1	1	1	10
45	58-89-9	Lindane	1	1	1	1	1
46	2385-85-5	Mirex	1	1	1	1	1
47		PCDD +PCDF (dioxins +furans) (as Teq)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
48	608-93-5	Pentachlorobenzene	1	1	1	5	50
49	87-86-5	Pentachlorophenol (PCP)	10	1	1	5	10 000
50	1336-36-3	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	0.1	0.1	0.1	1	50
51	122-34-9	Simazine	-	1	1	5	10 000
52	127-18-4	Tetrachloroethylene (PER)	2 000	-	-	1 000	10 000
53	56-23-5	Tetrachloromethane (TCM)	100	-	-	1 000	10 000
54	2002-48-1	Trichlorobenzenes (TCBs)	10	-	-	1 000	10 000
55	71-55-6	1,1,1-trichloroethane	100	-	-	1 000	10 000
56	79-34-5	1,1,2,2-tetrachloroethane	50	-	-	1 000	10 000
57	79-01-6	Trichloroethylene	2 000	-	-	1 000	10 000
58	67-66-3	Trichloromethane	500	-	-	1 000	10 000
59	8001-35-2	Toxaphene	1	1	1	1	1
60	75-01-4	Vinyl chloride	1 000	10	10	100	10 000
61	120-12-7	Anthracene	50	1	1	50	50
62	71-43-2	Benzene	1 000	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	2 000 (as BTEX) <sup>M</sup>	10 000
63		Brominated diphenylethers (PBDE)	-	1	1	5	10 000
64		Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) and related substances	-	1	1	5	10 000
65	100-41-4	Ethyl benzene	-	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	2 000 (as BTEX) <sup>M</sup>	10 000
66	75-21-8	Ethylene oxide	1 000	10	10	100	10 000
67	34123-59-6	Isoproturon	-	1	1	5	10 000
68	91-20-3	Naphthalene	100	10	10	100	10 000
69		Organotin compounds (as total Sn)	-	50	50	50	10 000
70	117-81-7	Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)	10	1	1	100	10 000



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

No.	CAS number	Pollutant	Threshold for releases (column 1)			Threshold for off-site transfers of pollutants (column 2) kg/year	Manufacture, process or use threshold (column 3) kg/year
			to air (column 1a) kg/year	to water (column 1b) kg/year	to land (column 1c) kg/year		
71	108-95-2	Phenols (as total C)	-	20	20	200	10 000
72		Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) <sup>M</sup>	50	5	5	50	50
73	108-88-3	Toluene	-	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	2 000 (as BTEX) <sup>M</sup>	10 000
74		Tributyltin and compounds	-	1	1	5	10 000
75		Triphenyltin and compounds	-	1	1	5	10 000
76		Total organic carbon (TOC) (as total C or COD/3)	-	50 000	-	-	**
77	1582-09-8	Trifuralin	-	1	1	5	10 000
78	1330-20-7	Xylenes	-	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	200 (as BTEX) <sup>M</sup>	2 000 (as BTEX) <sup>M</sup>	10 000
79		Chlorides (as total Cl)	-	2 million	2 million	2 million	10 000 <sup>M</sup>
80		Chlorine and inorganic compounds (as HCl)	10 000	-	-	-	10 000
81	1332-21-4	Asbestos	1	1	1	10	10 000
82		Cyanides (as total CN)	-	50	50	500	10 000
83		Fluorides (as total F)	-	2 000	2 000	10 000	10 000 <sup>M</sup>
84		Fluorine and inorganic compounds (as HF)	5 000	-	-	-	10 000
85	74-90-8	Hydrogen cyanide (HCN)	200	-	-	-	10 000
86		Particulate matter (PM <sub>10</sub> )	50 000	-	-	-	*

Explanatory notes:

The CAS number of the pollutant means the precise identifier in Chemical Abstracts Service.

Column 1 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1 (a)(i) and (iv). If the threshold in a given sub-column (air, water or land) is exceeded, reporting of releases or, for pollutants in waste water destined for waste-water treatment, transfers to the environmental medium referred to in that sub-column is required with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting pursuant to article 7, paragraph 1 (a).

Column 2 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1 (a)(ii). If the threshold in this column is exceeded for a given pollutant, reporting of the off-site transfer of that pollutant is required with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting pursuant to article 7, paragraph 1 (a)(ii).

Column 3 contains the thresholds referred to in article 7, paragraph 1(b). If the threshold in this column is exceeded for a given pollutant,



reporting of the releases and off-site transfers of that pollutant is required with respect to the facility in question, for those Parties which have opted for a system of reporting pursuant to article 7, paragraph 1 (b).

A hyphen (-) indicates that the parameter in question does not trigger a reporting requirement.

An asterisk (\*) indicates that, for this pollutant, the release threshold in column (1)(a) is to be used rather than a manufacture, process or use threshold.

A double asterisk (\*\*) indicates that, for this pollutant, the release threshold in column (1)(b) is to be used rather than a manufacture, process or use threshold.

Footnotes:

a/ Single pollutants are to be reported if the threshold for BTEX (the sum parameter of benzene, toluene, ethyl benzene, xylene) is exceeded.

b/ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are to be measured as benzo(a)pyrene (50-32-8), benzo(b)fluoranthene (205-99-2), benzo(k)fluoranthene (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyrene (193-39-5) (derived from the Protocol on Persistent Organic Pollutants to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution).

c/ As inorganic compounds.





Annex III**PART A  
DISPOSAL OPERATIONS ('D')**

- Deposit into or onto land (e.g. landfill)
- Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils)
- Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories)
- Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons)
- Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment)
- Release into a water body except seas/oceans
- Release into seas/oceans including sea-bed insertion
- Biological treatment not specified elsewhere in this annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations specified in this part
- Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations specified in this part (e.g. evaporation, drying, calcination, neutralization, precipitation)
- Incineration on land
- Incineration at sea
- Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine)
- Blending or mixing prior to submission to any of the operations specified in this part
- Repackaging prior to submission to any of the operations specified in this part
- Storage pending any of the operations specified in this part

**PART B  
RECOVERY OPERATIONS ('R')**

- Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy
- Solvent reclamation/regeneration
- Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
- Recycling/reclamation of metals and metal compounds
- Recycling/reclamation of other inorganic materials
- Regeneration of acids or bases
- Recovery of components used for pollution abatement
- Recovery of components from catalysts



- Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
- Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
- Uses of residual materials obtained from any of the recovery operations specified above in this part
- Exchange of wastes for submission to any of the recovery operations specified above in this part
- Accumulation of material intended for any operation specified in this part



Annex IV

## ARBITRATION

1. In the event of a dispute being submitted for arbitration pursuant to article 23, paragraph 2, of this Protocol, a party or parties shall notify the other party or parties to the dispute by diplomatic means as well as the secretariat of the subject matter of arbitration and indicate, in particular, the articles of this Protocol whose interpretation or application is at issue. The secretariat shall forward the information received to all Parties to this Protocol.
2. The arbitral tribunal shall consist of three members. Both the claimant party or parties and the other party or parties to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the president of the arbitral tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.
3. If the president of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall, at the request of either party to the dispute, designate the president within a further two-month period.
4. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the notification referred to in paragraph 1, the other party may so inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall designate the president of the arbitral tribunal within a further two-month period. Upon designation, the president of the arbitral tribunal shall request the party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. If it fails to do so within that period, the president shall so inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall make this appointment within a further two-month period.
5. The arbitral tribunal shall render its decision in accordance with international law and the provisions of this Protocol.
6. Any arbitral tribunal constituted under the provisions set out in this annex shall draw up its own rules of procedure.
7. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on substance, shall be taken by majority vote of its members.



8. The tribunal may take all appropriate measures to establish the facts.
9. The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:
  - (a) Provide it with all relevant documents, facilities and information;
  - (b) Enable it, where necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.
10. The parties and the arbitrators shall protect the confidentiality of any information that they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.
11. The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, recommend interim measures of protection.
12. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to render its final decision. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.
13. The arbitral tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.
14. Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the expenses of the tribunal, including the remuneration of its members, shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its expenses, and shall furnish a final statement thereof to the parties.
15. Any Party to this Protocol which has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute, and which may be affected by a decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.
16. The arbitral tribunal shall render its award within five months of the date on which it is established, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five months.
17. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. It shall be final and binding upon all parties to the dispute. The award will be transmitted by the arbitral tribunal to the parties to the dispute



and to the secretariat. The secretariat will forward the information received to all Parties to this Protocol.

18. Any dispute which may arise between the parties concerning the interpretation or execution of the award may be submitted by either party to the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be seized thereof, to another tribunal constituted for this purpose in the same manner as the first.





## **Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti**

Firmato a Kiev il 21 maggio 2003

---

### *La Parti del presente Protocollo,*

rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»),

riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti rappresentano un meccanismo importante per accrescere la responsabilità delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile, come affermato nella dichiarazione di Lucca adottata nella prima riunione delle Parti della convenzione di Aarhus,

visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992,

visti inoltre i principi e gli impegni concordati nel 1992 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21,

prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21, adottato nel 1997 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua diciannovesima sessione straordinaria, che chiede tra l'altro l'aumento delle capacità e delle risorse nazionali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni onde facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle tematiche ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati,

visto il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, che promuove l'elaborazione di informazioni coerenti ed integrate sulle sostanze chimiche, ad esempio tramite registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti,

tenendo conto dell'attività del Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le priorità d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione per la creazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e la realizzazione di inventari delle emissioni,

tenendo inoltre conto delle attività intraprese nel quadro del Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze chimiche,



tenendo conto altresì dell'attività dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare la raccomandazione del Consiglio di tale organizzazione in merito alla realizzazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, in cui il Consiglio invita i paesi membri a istituire e rendere accessibili al pubblico registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti.

desiderose di creare un meccanismo che contribuisca a permettere ad ogni individuo delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere garantendo l'elaborazione di sistemi di informazione ambientale accessibili al pubblico,

desiderose altresì di garantire che l'elaborazione di siffatti sistemi tenga conto di principi che concorrono allo sviluppo sostenibile, quali l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992,

riconoscendo il collegamento tra sistemi adeguati di informazione ambientale e l'esercizio dei diritti sanciti dalla convenzione di Aarhus,

constatando la necessità di cooperare con altre iniziative internazionali in materia di sostanze inquinanti e rifiuti, tra cui la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2001 e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 1989,

riconoscendo che gli obiettivi di un'impostazione integrata volta a ridurre al minimo l'inquinamento e la quantità di rifiuti prodotti dagli impianti industriali e da altre fonti sono il raggiungimento di un livello elevato di tutela dell'ambiente nel suo insieme, il progresso in direzione di uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente e la protezione della salute delle generazioni presenti e future,

convinte che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti siano uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle sostanze inquinanti emesse e trasferite all'interno delle diverse comunità e da una comunità all'altra e per consentire ai governi di seguire le evoluzioni in atto, dimostrare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllare l'attuazione di determinati accordi internazionali, definire le priorità e valutare i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi in materia ambientale,

ritenendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possano produrre benefici tangibili per il settore industriale migliorando la gestione delle sostanze inquinanti,

osservando le possibilità esistenti di utilizzare i dati dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, unitamente alle pertinenti informazioni sanitarie, ambientali, demografiche, economiche o di altro tipo, per comprendere meglio i potenziali problemi, individuare i «punti critici», adottare misure preventive e di attenuazione e definire le priorità di gestione ambientale.





riconoscendo l'importanza di tutelare la privacy delle persone fisiche identificate o identificabili nel trattamento delle informazioni contenute nei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili in materia di tutela dei dati,

riconoscendo inoltre l'importanza dell'istituzione di sistemi nazionali di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti compatibili a livello internazionale per accrescere la comparabilità dei dati.

osservando che molti Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunità europea e le Parti dell'Accordo nordamericano di libero scambio si adoperano per raccogliere da varie fonti dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e rendere accessibili al pubblico le informazioni in questione e riconoscendo in particolare la lunga e preziosa esperienza di alcuni paesi in questo campo.

tenendo conto delle diverse impostazioni adottate per i registri delle emissioni già istituiti e dell'esigenza di evitare doppioni e riconoscendo pertanto che è necessaria una certa flessibilità.

sollecitando la graduale realizzazione di registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti,

sollecitando inoltre l'istituzione di collegamenti tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e i sistemi informativi riguardanti altre emissioni di interesse pubblico,

*hanno convenuto quanto segue:*

#### Art. 1      Scopo

Il presente Protocollo ha lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (*pollutant release and transfer registers - PRTTR*) coerenti e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.

#### Art. 2      Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui all'articolo 24 che abbia convenuto di essere vincolato/a dal presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore;
2. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998;
3. per «pubblico» si intende una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone;



4. per «impianto» si intende una o più installazioni sullo stesso sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;
5. per «autorità competente» si intendono le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per gestire un sistema nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocivo per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;
7. per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo smaltimento o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata;
10. l'aggettivo «nazionale», usato con riferimento agli obblighi imposti dal presente Protocollo alle Parti che sono organizzazioni regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla regione in questione salvo diversa indicazione;
11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti:
  - a) smaltiti o recuperati,
  - b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure
  - c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali,
12. per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti definiti pericolosi ai sensi delle leggi nazionali;
13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti diversi da quelli pericolosi;
14. per «acque reflue» si intendono le acque usate contenenti sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.

### Art. 3 Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari o di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo.
2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio o più accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo.



3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denunciino ad autorità pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorità pubbliche per avere denunciato la violazione.

4. Nell'attuare il presente Protocollo ciascuna Parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.

5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio.

6. Le Parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

#### Art. 4           Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Al sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:

- a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
- b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse;
- c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
- d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
- e) comprende informazioni sui trasferimenti;
- f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
- g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
- h) è coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
- i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
- j) è costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorità competente.

#### Art. 5           Concezione e struttura

1. Ciascuna Parte garantisce che i dati conservati nel registro di cui all'articolo 4 siano presentati sia in forma aggregata che in forma disaggregata per consentire di cercare e individuare le emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti:



- a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo;
  - b) attività;
  - c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa;
  - d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi;
  - e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è emessa;
  - f) come indicato all'articolo 7, paragrafo 5, la destinazione del trasferimento e, se del caso, l'operazione di smaltimento o di recupero per i rifiuti.
2. Ciascuna Parte garantisce inoltre che i dati possano essere cercati e individuati in base alle fonti diffuse contemplate nel registro.
3. Ciascuna Parte predispone il proprio registro tenendo conto della possibilità di un ampliamento futuro e garantendo che siano accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno i dieci anni di riferimento precedenti.
4. Il registro è predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico con mezzi elettronici quale Internet. In condizioni operative normali esso deve mettere a disposizione le informazioni in maniera continua e immediata con mezzi elettronici.
5. Ciascuna Parte dovrebbe inserire nel proprio registro collegamenti con le proprie banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente.
6. Ciascuna Parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti delle altre Parti del Protocollo e, ove possibile, con quelli di altri Paesi.

#### Art. 6           Contenuto del registro

1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti:
- a) l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
  - b) i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
  - c) l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4.
2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo:
- a) revisione dello attività di cui all'allegato I;
  - b) revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II;
  - c) revisione delle soglie di cui agli allegati I e II;



- d) inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti *in situ*, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.

#### Art. 7 Obblighi di comunicazione

##### 1. Ciascuna Parte;


- a) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I superando la relativa soglia di capacità di cui all'allegato I, colonna 1 e:
- i) omette qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alle relative soglie di cui all'allegato II, colonna 1;
  - ii) procede al trasferimento fuori sito di qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 2, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione della sostanza inquinante oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d);
  - iii) procede al trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di altri rifiuti per oltre 2000 tonnellate l'anno, laddove la Parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione dei rifiuti oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d); oppure
  - iv) procede al trasferimento fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 1b;
- di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2; oppure
- b) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I raggiungendo o superando la soglia di dipendenti di cui all'allegato I, colonna 2 producendo, lavorando o utilizzando qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 3, di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2.

2. Ciascuna Parte impone al proprietario o al gestore di un impianto di cui al paragrafo 1 di presentare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 come prescritto nei paragrafi medesimi in relazione alle sostanze inquinanti o ai rifiuti per i quali è avvenuto il superamento delle soglie.

3. Per conseguire lo scopo del presente Protocollo una Parte può stabilire, in relazione a una particolare sostanza inquinante, di applicare una soglia di emissione oppure una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo, purché ciò aumenti le pertinenti informazioni disponibili nel proprio registro riguardo alle emissioni o ai trasferimenti.



4. Ciascuna Parte garantisce che la propria autorità competente raccolga o incarica uno o più organismi competenti o autorità pubbliche di raccogliere le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui ai paragrafi 7 e 8 per includerle nel proprio registro.
5. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 di compilare e presentare alla propria autorità competente le seguenti informazioni suddivise per impianto:
- a) nome, indirizzo, ubicazione e attività dell'impianto cui si riferiscono le informazioni ed inoltre nome del proprietario o gestore e, se del caso, dell'impresa;
  - b) nome e numero di identificazione di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2;
  - c) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 emessa nell'ambiente dall'impianto nell'anno di riferimento, sia in forma aggregata sia specificando se l'emissione è avvenuta nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo, anche per iniezione nel sottosuolo;
  - d) e a seconda dei casi:
    - i) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata delle quantità trasferite a fini di smaltimento e di recupero, nonché nome e indirizzo dell'impianto che riceve le sostanze inquinanti trasferite, oppure
    - ii) quantità di rifiuti per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferiti fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti, delle operazioni di recupero e di smaltimento (verrà indicato rispettivamente con la lettera «R» o «D») se si tratta di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi dell'allegato II) e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nome e indirizzo del soggetto responsabile dell'impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti e sito effettivo di smaltimento o di recupero che riceve i rifiuti trasferiti;
  - e) quantità di ciascuna sostanza inquinante presente nelle acque reflue per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento; e
  - f) tipo di metodologia utilizzata per rilevare le informazioni di cui alle lettere da c) ad e) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da c) ad e) comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti risultanti da attività abituali e da circostanze straordinarie.





7. Ciascuna Parte presenta nel proprio registro, con adeguata disaggregazione spaziale, le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse per le quali la Parte ritiene che le autorità competenti stiano raccogliendo dati che è possibile inserire. Laddove ritenga che dati siffatti non esistano, la Parte adotta provvedimenti per avviare, in base alle priorità nazionali, la comunicazione di dati relativi alle sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse.

8. Nelle informazioni di cui al paragrafo 7 sono comprese indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni medesime.

#### Art. 8 Periodo di notificazione

1. Ciascuna Parte garantisce che le informazioni da inserire nel suo registro siano disponibili al pubblico, compilate e presentate nel registro per anno civile. L'anno di riferimento è l'anno civile cui si riferiscono le informazioni. Per ciascuna Parte, il primo anno di riferimento è l'anno civile successivo all'entrata in vigore del protocollo per la Parte medesima. La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 ha frequenza annua. Il secondo anno di riferimento, tuttavia, può essere il secondo anno civile successivo al primo anno di riferimento.

2. Ciascuna Parte che non è un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento delle informazioni nel proprio registro avvenga entro 15 mesi dalla fine di ogni anno di riferimento. Le informazioni relative al primo anno di riferimento, tuttavia, sono inserite nel registro entro due anni dalla fine dell'anno di riferimento.

3. Ciascuna Parte che è un'organizzazione regionale d'integrazione economica garantisce che l'inserimento nel proprio registro delle informazioni relative a un dato anno di riferimento avvenga entro sei mesi dal termine stabilito per le Parti che non sono organizzazioni regionali d'integrazione economica.

#### Art. 9 Raccolta e registrazione dei dati

1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di raccogliere i dati necessari per determinare, ai sensi del paragrafo 2 e con frequenza adeguata, le emissioni e i trasferimenti fuori sito effettuali dall'impianto soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e di mantenere a disposizione delle autorità competenti, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni contenute nei registri. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

2. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 di utilizzare le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche ed altri metodi. Ove opportuno ciò va fatto seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale.



**Art. 10** Valutazione qualitativa

1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualità delle informazioni comunicate.
2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro sono sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorità competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilità, tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.

**Art. 11** Accesso del pubblico alle informazioni

1. Ciascuna Parte garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel proprio registro delle emissioni o dei trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere l'obbligo di far valere un interesse e al sensi del presente Protocollo, provvedendo anzitutto affinché il proprio registro sia direttamente consultabile per via elettronica attraverso le reti di telecomunicazione pubbliche.
2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte garantisce che la propria autorità competente fornisca su richiesta le informazioni in questione con qualsiasi altro mezzo efficace, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna Parte garantisce l'accesso gratuito alle informazioni contenute nel suo registro.
4. Ciascuna Parte può consentire alla propria autorità competente di chiedere un corrispettivo in denaro per la riproduzione e l'invio postale delle informazioni specifiche di cui al paragrafo 2, ma tale corrispettivo non supera un importo ragionevole.
5. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte facilita l'accesso elettronico al proprio registro in luoghi accessibili al pubblico, ad esempio biblioteche pubbliche, uffici degli enti locali o altri luoghi adatti.

**Art. 12** Riservatezza

1. Ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
  - a) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
  - b) lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la possibilità per qualsiasi persona di avere un processo equo o la possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
  - c) la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici;
  - d) i diritti di proprietà intellettuale; oppure





- c) la riservatezza dei dati e/o dei fascicoli personali riguardanti le persone fisiche se queste non hanno acconsentito a divulgare le suddette informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale.

I suddetti motivi di riservatezza devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché del fatto che le informazioni stesse attengono o meno alle emissioni nell'ambiente.

2. Nel quadro del paragrafo 1, lettera c) viene presa in considerazione la divulgazione, secondo le norme dell'ordinamento nazionale, di qualsiasi informazione sulle emissioni utile alla tutela dell'ambiente.

3. Ogniqualvolta siano mantenute riservate informazioni ai sensi del paragrafo 1, il registro indica che tipo d'informazione è stato omissso, ad esempio fornendo, se possibile, informazioni generiche sulla composizione chimica delle sostanze, nonché il motivo dell'omissione.

#### Art. 13 Partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

1. Ciascuna Parte garantisce adeguate opportunità di partecipazione del pubblico alla realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nel quadro dell'ordinamento nazionale.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte offre al pubblico la possibilità di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonché di presentare commenti, informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del processo decisionale: l'autorità competente tiene in debita considerazione tale contributo del pubblico.

3. Ciascuna Parte garantisce che, quando sia stata adottata la decisione di istituire o modificare in maniera significativa il proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al pubblico informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa si fonda.

#### Art. 14 Accesso alla giustizia

1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.



**Art. 15 Sviluppo delle capacità**

1. Ciascuna Parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo al proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantisce la disponibilità di assistenza e indicazioni utili per la consultazione del registro e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute.
2. Ciascuna Parte dovrebbe provvedere a rafforzare adeguatamente le capacità degli organismi e autorità competenti e fornire loro orientamenti utili ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente Protocollo.

**Art. 16 Cooperazione internazionale**

1. Le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune:
  - a) nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;
  - b) previo consenso tra le Parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente Protocollo;
  - c) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera;
  - d) condividendo informazioni ai sensi del presente Protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le Parti.
2. Le Parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere:
  - a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale;
  - b) il trasferimento di tecnologie;
  - c) la fornitura di assistenza tecnica alle Parti che sono paesi in via di sviluppo e alle Parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente Protocollo.

**Art. 17 Riunione delle parti**

1. È istituita una riunione delle Parti. La sua prima sessione ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le sessioni ordinarie della riunione delle Parti si tengono subito prima, parallelamente o subito dopo le riunioni ordinarie delle Parti della convenzione, salvo diversa decisione delle Parti del presente Protocollo. La riunione delle Parti convoca una sessione straordinaria se lo decide nel corso di una sessione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purché, entro sei mesi dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa ne abbia dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.
2. La riunione delle Parti segue in maniera costante l'attuazione e l'evoluzione del presente Protocollo mediante relazioni periodiche delle Parti. A tal fine essa:



- a) esamina l'istituzione dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, promuovendone il potenziamento e la convergenza graduati;
- b) definisce linee direttrici volte ad agevolare la comunicazione dei dati ad opera delle Parti tenendo conto, al riguardo, dell'esigenza di evitare doppioni;
- c) elabora un programma di lavoro;
- d) esamina e, ove opportuno, adotta provvedimenti atti a rafforzare la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 16;
- e) istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari;
- f) esamina e adotta le proposte di modifica del presente Protocollo e dei suoi allegati che ritiene necessarie per perseguire gli scopi del presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 20;
- g) nella sua prima sessione, esamina e adotta consensualmente il proprio regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, tenendo conto dei regolamenti interni adottati dalla riunione delle Parti della convenzione;
- h) valuta l'opportunità di definire consensualmente disposizioni finanziarie e meccanismi di assistenza tecnica per facilitare l'attuazione del presente Protocollo;
- i) sollecita, ove opportuno, la collaborazione di altri organismi internazionali competenti onde conseguire gli obiettivi del presente Protocollo;
- j) valuta e adotta qualsiasi ulteriore iniziativa necessaria a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, ad esempio l'adozione di linee direttrici e di raccomandazioni atte a promuoverne l'attuazione.

3. La riunione delle Parti agevola lo scambio di informazioni sull'esperienza acquisita nella comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti in funzione della sostanza inquinante e dei rifiuti ed esamina tale esperienza per approfondire la possibilità di far convergere le due impostazioni tenendo conto dell'interesse del pubblico a disporre delle informazioni ai sensi dell'articolo 1 nonché dell'efficacia complessiva dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

4. Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonché gli Stati o le organizzazioni regionali d'integrazione economica che, in forza dell'articolo 24, siano ammesse a firmare il presente Protocollo senza tuttavia essere Parti, nonché le organizzazioni intergovernative competenti nei campi cui si riferisce il presente Protocollo, sono ammessi a partecipare come osservatori alle sessioni della riunione delle Parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.

5. Qualsiasi organizzazione non governativa che abbia competenza nei settori cui si riferisce il presente Protocollo ed abbia espresso al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il desiderio di essere rappresentata in una sessione della riunione delle Parti, viene ammessa a parteciparvi in qualità di osservatrice salvo vi si opponga un terzo delle Parti presenti alla sessione. L'ammissione e la



partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti.

#### Art. 18 Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un voto.
2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

#### Art. 19 Allegati

Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante di esso e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento al presente Protocollo costituisce anche un riferimento agli allegati.

#### Art. 20 Emendamenti

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamento del presente Protocollo sono valutate durante una sessione della riunione delle Parti.
3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo è comunicata per iscritto al segretariato, che la trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari almeno sei mesi prima della sessione durante la quale sarà presentata per l'adozione.
4. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per raggiungere un accordo per consenso sulle proposte di emendamento del presente Protocollo. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla sessione e votanti.
5. Ai fini del presente articolo, per «Parti presenti e votanti» s'intendono le Parti presenti che esprimano un voto favorevole o contrario.
6. Il segretariato comunica qualsiasi emendamento del presente Protocollo adottato a norma del paragrafo 4 al depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari.
7. Ogni emendamento che non riguardi un allegato entra in vigore, per le Parti che lo hanno ratificato, accettato o approvato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione



di almeno tre quarti delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, per qualsiasi altra Parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

8. Qualora una Parte non accetti un emendamento riguardante un allegato, essa ne informa per iscritto il depositario entro dodici mesi dalla data di trasmissione dell'emendamento da parte del depositario medesimo. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti di tutte le notifiche ricevute. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione, e in tal caso l'emendamento dell'allegato entra in vigore per la Parte interessata.

9. Allo scadere di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 6, l'emendamento di un allegato entra in vigore per le Parti che non hanno presentato una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 8, a condizione che in quel momento non più di un terzo delle Parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento abbia presentato una notifica relativa ad esso.

10. Se un emendamento di un allegato è collegato direttamente a un emendamento del presente Protocollo, il nuovo emendamento entra in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento del Protocollo.

#### Art. 21 Segretariato

Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato per il presente Protocollo:

- a) preparazione e assistenza in relazione alle sessioni della riunione delle Parti;
- b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
- c) comunicazione delle attività del segretariato alla riunione delle Parti;
- d) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti sulla base delle risorse disponibili.

#### Art. 22 Controllo dell'osservanza del Protocollo

Nella sua prima sessione la riunione delle Parti stabilisce per consenso procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente Protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Nella stabilire tali procedure e meccanismi, la riunione delle Parti esamina tra l'altro l'opportunità di accettare informazioni trasmesse dal pubblico su questioni connesse al presente Protocollo.

#### Art. 23 Risoluzione delle controversie

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o più Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie da esse ritenuto opportuno.



2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo:

- a) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) la procedura di arbitrato definita nell'allegato IV.

Le organizzazioni regionali di integrazione economica possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente con riferimento all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b).

3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione indicati nel paragrafo 2, la controversia viene deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti non decidano diversamente.

#### Art. 24 Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma a Kiev (Ucraina) dal 21 al 23 maggio 2003 in occasione della Quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa» e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 2003 e può essere sottoscritto da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri delle Nazioni Unite alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dal presente Protocollo, inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.

#### Art. 25 Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

#### Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 da cui è stato sottoscritto.

2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 che diventi Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi imposti dal Protocollo stesso. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente Protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo stesso. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal presente Protocollo.



4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 24 dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Dette organizzazioni informano inoltre il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

#### Art. 27      Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

3. Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.

#### Art. 28      Riserve

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

#### Art. 29      Denuncia

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare il Protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.

#### Art. 30      Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

*In fede di che*, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev il ventuno maggio duemilatre.

*(Seguono le firme)*





## Allegato I

## Attività

N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
1.	<b>Settore energetico</b>		
a)	Raffinerie di petrolio e di gas	*	10 dipendenti
b)	Impianti di gassificazione e liquefazione	*	
c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	Potenza termica di 50 megawatt (MW)	
d)	Cokerie	*	
e)	Frantoi rotatori per il carbone	Capacità di 1 tonnellata l'ora e	
f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	*	
2.	<b>Produzione e trasformazione dei metalli</b>		
a)	Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	*	10 dipendenti
b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	Capacità di 2,5 tonnellate l'ora	
c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:		
	i) laminazione a caldo	Capacità di 20 tonnellate di acciaio grezzo l'ora	
	ii) forgiatura con magli	Energia di 30 chilowatt per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW	
	iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso	Capacità di trattamento di 2 tonnellate di acciaio grezzo l'ora	
d)	Fonderie di metalli ferrosi	Capacità di produzione di 20 tonnellate al giorno	
e)	Impianti:		
	i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici	*	





## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


N°	Attività	Scala di capacità (colonna 1)	Scala di dipendenti (colonna 2)
	ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.)	Capacità di fusione di 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o di 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli	
f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m <sup>3</sup>	
<b>3. Industria mineraria</b>			
a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	*	10 dipendenti
b)	Coltivazione a cielo aperto	Sito di 25 ettari superficie	
c)	Impianti per la produzione di: i) clinker (cemento) in forni rotativi  ii) calce viva in forni rotativi  iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni	Capacità di produzione di 500 tonnellate al giorno  Capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno  Capacità di produzione di 50 tonnellate al giorno	
d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto	*	
e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro	Capacità di fusione di 20 tonnellate al giorno	
f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali	Capacità di fusione di 20 tonnellate al giorno	
g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	Capacità di produzione di 75 tonnellate al giorno o capacità del forno pari a 4 m <sup>3</sup> e densità di carica per forno di 300 kg/m <sup>3</sup>	



N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
<b>4. Chimische industrie</b>			
a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)</li> <li>ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche</li> <li>iii) idrocarburi solforati</li> <li>iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrosi, nitrili, cianati, isocianati</li> <li>v) idrocarburi fosforosi</li> <li>vi) idrocarburi alogenati</li> <li>vii) composti organometallici</li> <li>viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)</li> <li>ix) gomme sintetiche</li> <li>x) coloranti e pigmenti</li> <li>xi) tensioattivi e surfattanti</li> </ul>	*	10 dipendenti
b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile</li> <li>ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi</li> <li>iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio</li> <li>iv) sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento</li> <li>v) metallidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio</li> </ul>	*	
c)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	*	
d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	*	
e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base	*	



N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Seguiri di dipendenti (colonna 2)
f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	*	
<b>5. Gestione dei rifiuti e delle acque reflue</b>			
a)	Impianti di incenerimento, pirrolisi, recupero, trattamento chimico o discarica di rifiuti pericolosi	Ricezione di 10 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani	Capacità di 3 tonnellate l'ora	
c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	Capacità di 50 tonnellate al giorno	
d)	Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti)	Ricezione di 10 tonnellate al giorno o capacità totale di 25 000 tonnellate	
e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	Capacità di trattamento di 10 tonnellate al giorno	
f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	Capacità di 100 000 abitanti equivalenti	
g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	Capacità di 10 000 m <sup>3</sup> al giorno	
<b>6. Produzione e lavorazione della carta e del legno</b>			
a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	*	10 dipendenti
b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone o altri prodotti primari del legno (come truciolari, pannelli di fibre e compensati)	Capacità di produzione di 20 tonnellate al giorno	
c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche	Capacità di produzione di 50 m <sup>3</sup> al giorno	
<b>7. Allevamento intensivo e acquacoltura</b>			
a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini	i) 40 000 posti per il pollame ii) 2000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg) iii) 750 posti per le scrofe	10 dipendenti



N°	Attività	Soglia di capacità (colonna 1)	Soglia di dipendenti (colonna 2)
b)	Acquacoltura intensiva	1000 tonnellate di pesci e molluschi l'anno	
<b>8. Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande</b>			
a)	Mullatoi	Capacità di produzione di carcasse di 50 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: i) materie prime animali (diverse dal latte)  ii) materie prime vegetali	Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 tonnellate al giorno  Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)	
c)	Trattamento e trasformazione del latte	Capacità di ricezione di 200 tonnellate di latte al giorno (valore medio su base annuale)	
<b>9. Altre attività</b>			
a)	Impianti di prerattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tinture di fibre o tessuti	Capacità di trattamento di 10 tonnellate al giorno	10 dipendenti
b)	Impianti per la concia delle pelli	Capacità di trattamento di 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno	
c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare	Capacità di consumo di solvente di 150 kg l'ora o 200 tonnellate l'anno	
d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione	*	



N°	Attività	Soglie di capacità (colonna 1)	Soglie di dipendenti (colonna 2)
e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza	

*Note esplicative:*

La colonna 1 contiene le soglie di capacità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

L'asterisco (\*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti gli impianti sono soggetti agli obblighi di comunicazione).

La colonna 2 contiene la soglia di dipendenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Per «10 dipendenti» si intende l'equivalente di 10 dipendenti a tempo pieno.



Sostanze inquinanti

N°	Numero CAS	Sostanze inquinanti	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Soffiate (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
1	74-82-8	Metano (CH <sub>4</sub> )	100 000	-	-	-	
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	500 000	-	-	-	
3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	100 milioni	-	-	-	
4		Idrofluorocarburi (HFC)	100	-	-	-	
5	1002-4-97-2	Ossido di azoto (N <sub>2</sub> O)	10 000	-	-	-	
6	7664-41-7	Ammoniacca (NH <sub>3</sub> )	10 000	-	-	10 000	
7		Composti organici volatili diversi dal metano (COVNM)	100 000	-	-	-	
8		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> /NO <sub>2</sub> )	100 000	-	-	-	
9		Perfluorocarburi (PFC)	100	-	-	-	
10	2551-62-4	Esafluoruro di zolfo (SF <sub>6</sub> )	50	-	-	-	
11		Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> /SO <sub>2</sub> )	150 000	-	-	-	
12		Totale azoto	-	50 000	50 000	10 000	
13		Totale fosforo	-	5 000	5 000	10 000	
14		Idrofluorocarburi (HFC)	1	-	-	100 000	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di analisi (articolo 1)			Soglia di trasferimento scori allo delle sostanze (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
15		Clorofluorocarburi (CFC)	1	-	-	100	10 000
16		HCB	1	-	-	100	10 000
17	7440-38-2	Arsenico e composti (espressi come As)	20	5	5	5	50
18	7440-13-9	Cadmio e composti (espressi come Cd)	10	5	5	5	5
19	7440-17-3	Cromo e composti (espressi come Cr)	100	50	50	200	10 000
20	7440-50-3	Rame e composti (espressi come Cu)	100	50	50	500	10 000
21	7439-97-6	Mercurio e composti (espressi come Hg)	10	1	1	5	5
22	7440-02-0	Nichel e composti (espressi come Ni)	50	20	20	500	10 000
23	7439-92-1	Piombo e composti (espressi come Pb)	200	20	20	50	50
24	7440-66-6	Zinco e composti (espressi come Zn)	200	100	100	5 000	10 000
25	15972-60-8	Alachlor	-	-	1	5	10 000
26	309-00-2	Aldrin	1	1	1	1	1
27	1912-24-9	Alarzin	-	-	1	5	10 000
28	57-71-9	Clordano	1	1	1	1	1
29	143-50-0	Clordecone	1	1	1	1	1
30	470-90-6	Clorfeninfos	-	-	1	5	10 000
31	85335-84-8	Cloroalcanti, Clp-C13	-	-	1	10	10 000
32	2921-88-2	Clorpirifos	-	-	1	5	10 000
33	50-29-3	DDT	1	1	1	1	1



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito della impianto (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
34	107-06-2	1,2-dicloroetano (EDC)	5.000	10	10	10.000	
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)	5.000	10	10	10.000	
36	60-37-1	Dieldrin	1	1	1	1	
37	310-54-1	Dibrom	-	1	1	10.000	
38	115-29-7	Endosulfan	-	1	1	10.000	
39	72-20-8	Endrin	1	1	1	1	
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX)	-	5.000	5.000	10.000	
41	76-44-8	Epazalato	1	1	1	1	
42	118-74-1	Esclorobenzene (HCB)	10	1	1	5	
43	87-68-3	Esoclorobidene (HCBU)	-	1	1	10.000	
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)	10	1	1	10	
45	58-89-9	Lindano	1	1	1	1	
46	2385-83-5	Milces	1	1	1	1	
47		PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEC)	0,001	0,001	0,001	0,001	
48	608-93-5	Pentaclorobenzene	1	1	1	50	
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)	10	1	1	10.000	
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	0,1	0,1	0,1	50	
51	122-34-9	Simuzina	-	1	1	10.000	
52	121-18-4	Tetraclorodieno (PER)	2.000	-	-	5.000	





XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, in vendita o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Sil'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Sul suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
53	56-23-3	Tetraclorotetra (TCM)	100	-	-	5.000	10.000
54	12002-48-1	Triclorobenzene (TCB)	10	-	-	5.000	10.000
55	71-53-6	1,1,1-tricloroetano	100	-	-	5.000	10.000
56	79-34-5	1,1,2-tetracloroetano	50	-	-	5.000	10.000
57	79-01-6	Tricloroetilene	2.000	-	-	5.000	10.000
58	67-66-3	Triclorometano	500	-	-	5.000	10.000
59	8001-35-2	Toluene	1	1	1	1	1
60	75-01-1	Cloruro di vinile	1.000	10	10	100	10.000
61	120-12-7	Antracene	50	1	1	50	50
62	71-43-2	Benzene	1.000	200 (espresso come BTEX)*	200 (espresso come BTEX)*	2.000 (espresso come BTEX)*	10.000
63		Eteri di alifamile polibromurati (PBDE)	-	1	1	5	10.000
64		Fluossantini di morfano (PF/NPE) e sostanze omnesse	-	1	1	5	10.000
65	100-41-4	Etilbenzene	-	200 (espresso come BTEX)*	200 (espresso come BTEX)*	2.000 (espresso come BTEX)*	10.000
66	73-21-8	Ossido di etilene	1.000	10	10	100	10.000
67	74123-59-6	Isopropilene	-	1	1	5	10.000



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N°	Numero CAS	Sostanze inquinanti	Soglia di criticazione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze pericolose (colonna 2) (€/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (€/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (€/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (€/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (€/anno)		
66	91-20-3	Naftalene	100	10	10	10 000	
69		Composti organoclorurati (espressi come Sn totale)	-	50	50	10 000	
70	117-81-7	Endrin di bis(2-etilile) (DEHP)	10	1	1	10 000	
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale)	-	20	20	10 000	
72		(dibenzil) polifenilici bromurati (PBA) <sup>b</sup>	50	5	5	50	
73	108-88-3	Toluene	-	200	200	2 000	
				(espresso come BTEX) <sup>a</sup>	(espresso come BTEX) <sup>a</sup>	(espresso come BTEX) <sup>a</sup>	
74		Tribenzilene e composti	-	1	1	5	
75		Trifenilmetano e composti	-	1	1	5	
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD <sub>20</sub> )	-	50 000	-	-	
77	1382-00-8	Trifloralina	-	1	1	5	
78	1330-20-7	Xileni	-	200	200	2 000	
				(espresso come BTEX) <sup>a</sup>	(espresso come BTEX) <sup>a</sup>	(espresso come BTEX) <sup>a</sup>	
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	-	2 milioni	2 milioni	2 milioni	
80		Cloro e composti inorganici (espressi come FCl)	10 000	-	-	-	
81	1332-21-4	Ambra	1	1	1	10	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N°	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglie di emissione (colonna 1)			Soglia di trasferimento fuori sito delle sostanze inquinanti (colonna 2) (kg/anno)	Soglia di produzione, lavorazione o utilizzo (colonna 3) (kg/anno)
			Nell'aria (colonna 1a) (kg/anno)	Nell'acqua (colonna 1b) (kg/anno)	Nel suolo (colonna 1c) (kg/anno)		
82		Cianuri (espressi come CN totale)	-	50	50	10.000	
83		Fluoruri (espressi come F totale)	-	2.000	2.000	10.000	
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come FIF)	5.000	-	-	10.000	
85	74-90-8	Acido ossidrico (HClN)	200	-	-	10.000	
86		Particolato (PM10)	50.000	-	-	*	

a Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene).  
 b Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), vanno misurati il benz(a)pirene (20-32-8), il benz(o)fluorantene (205-99-2), il benz(a)fluorantene (207-48-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) (ai sensi del Protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza).  
 c Espressi come composti inorganici.

Note esplicative:

Per «numero CAS» della sostanza inquinante si intende l'identificatore del Chemical Abstracts Service.

La colonna 1 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv). Se viene superata la soglia stabilita per uno dei tre cumuli (aria, acqua o suolo), le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle emissioni o, per le sostanze inquinanti immesse nelle acque reflue destinate al trattamento, i trasferimenti nell'ambiente relativi a quel comparto effettuati dall'impianto in questione.

La colonna 2 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Se viene superata la soglia indicata in tale colonna per una determinata sostanza inquinante, le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai trasferimenti fuori sito di tale sostanza effettuati dall'impianto in questione.





La colonna 3 contiene le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Se viene superata la soglia indicata in tale colonna per una determinata sostanza inquinante, le Parti che hanno optato per un sistema di presentazione dei dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle emissioni e ai trasferimenti fuori sito di tale sostanza effettuati dall'impianto in questione.

Il trattino (-) indica che il parametro in questione non fa scattare automaticamente gli obblighi di comunicazione dei dati.

L'asterisco (\*) indica che, per la sostanza in questione, occorre fare riferimento alla soglia di emissione riportata nella colonna 4 invece che a una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo.

Il doppio asterisco (\*\*) indica che, per la sostanza in questione, occorre fare riferimento alla soglia di emissione riportata nella colonna 4 invece che a una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo.

*Allegato III***Parte A****Operazioni di smaltimento («D»)**

- Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)
- Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nel suolo)
- Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
- Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)
- Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte
- Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nella presente parte (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione)
- Incenerimento a terra
- Incenerimento in mare
- Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- Raggruppamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte
- Ricondizionamento prima di una delle operazioni elencate nella presente parte
- Deposito prima di una delle operazioni indicate nella presente parte

**Parte B****Operazioni di recupero («R»)**

- Utilizzo come combustibile (senza incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia
- Rigenerazione/recupero dei solventi



- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- Rigenerazione degli acidi o delle basi
- Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- Uso di materiali residui ottenuti con una delle operazioni di recupero già indicate nella presente parte
- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero già indicate nella presente parte
- Accumulo di materiale da sottoporre a una delle operazioni indicate nella presente parte



*Allegato IV***Arbitrato**

1. Qualora una controversia venga sottoposta ad arbitrato in forza dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente Protocollo, la parte o le parti notifica(no) la materia del contendere attraverso i canali diplomatici alla o alle controparti e al segretariato, indicando in particolare gli articoli del presente Protocollo di cui è controversa l'interpretazione o l'applicazione. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo.
2. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Le due parti della controversia nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente. Questi non deve essere cittadino di alcuna delle parti della controversia, né risiedere nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.
3. Se il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, su richiesta di una parte della controversia, designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi.
4. Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, l'altra parte informa al riguardo il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.
5. Il tribunale decide a norma del diritto internazionale e delle disposizioni del presente Protocollo.
6. Ogni tribunale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono prese a maggioranza dei membri.
8. Il tribunale prende qualsiasi provvedimento opportuno per l'accertamento dei fatti.
9. Le parti della controversia agevolano l'attività del tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione:
  - a) forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili;
  - b) se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni.
10. Le parti e gli arbitri tutelano il segreto di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale.



11. Il tribunale può, su richiesta di una delle parti, raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia.
12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte può chiedere al collegio di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.
14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.
15. Ogni Parte del presente Protocollo che abbia, riguardo all'oggetto della controversia, un interesse giuridicamente rilevante o che possa subire gli effetti di una decisione sul caso, può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale.
16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione salvo che ritenga necessaria una proroga per un termine non superiore a cinque mesi.
17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti della controversia. La decisione viene comunicata dal tribunale arbitrale alle parti e al segretariato. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti del presente Protocollo.
18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale può essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa, o se questo non può essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.

